



Centro di studi ed  
iniziative culturali  
**Pio La Torre**

**“Ciclo di seminari su Istituzioni, trasparenza ed educazione alla legalità  
nella lotta contro la mafia”**

**4° Seminario**

**Confisca dei beni ai mafiosi, gestione e nuova destinazione**

**venerdì 10 febbraio 2006**

**Facoltà di Giurisprudenza**

**Intervento del Dott. Andrea Aiello**

**Dottore di Ricerca**

Io ringrazio il centro Pio La Torre e un sentito ringraziamento al Professore Fiandaca promotore di questa iniziativa.

L'oggetto della mia relazione riguarda uno dei profili, potrei dire in un certo qual senso, complicati e ancora irrisolti della normativa circa il sequestro e la confisca dei beni mafiosi. Faccio una brevissima premessa perché il problema della tutela dei terzi in realtà io l'ho affrontato e l'affronto anche oggi con riferimento al sequestro e alla confisca misure di prevenzione, quindi in assenza dell'accertamento di un fattore reato; la distinzione tra misure di prevenzione quindi misure anche ante-delictum e misure post-delictum quindi quelle misure patrimoniali applicate a seguito dell'accertamento di un fattore reato, in maniera se pur succinta l'ha già spiegato il professore Fiandaca.

Il problema della tutela dei terzi nasce, in precedenza si è fatto riferimento all'opportunità e al valore simbolico che dell'impiego dei beni confiscati, quindi passati dal patrimonio dello Stato, del valore simbolico che ha l'impiego di questi beni così come è stato disciplinato dalla legge del '96 n. 109 e quindi beni impiegati per finalità di carattere sociale. Ora è vero questo valore simbolico, è vero occuparsi della destinazione quindi di questa fase successiva con l'attenzione su questo momento e pur vero però che l'attenzione deve essere per certi versi spostata in momento antecedente cioè quella che precede

la confisca, perché è soprattutto con riferimento a questo momento che va cercata o meglio ricercata la legittimazione dell'intero sistema della prevenzione patrimoniale ante-delictum quali strumenti che come già è stato detto hanno una grandissima efficacia nel contrasto della criminalità organizzata ma siccome del resto questo appare l'orientamento eseguito non soltanto dall'Italia, con una legislazione piuttosto articolata ma anche dagli altri paesi. Questa premessa mi è sembrata doverosa perché la normativa di prevenzione dopo il semplice fatto che in realtà non prevede una disciplina specifica sugli effetti di queste misure patrimoniali nei confronti dei terzi apposta ha sollevato dei problemi in merito alla sua stessa legittimazione, violazione di principi costituzionali, l'ingiustizia stessa delle applicazioni di queste misure quando queste si risolvono nel pregiudizio dei diritti di soggetti incolpevoli e da qui entriamo nel merito del discorso della tutela dei terzi perché, in realtà quando si parla di terzi si tende a considerare qualsiasi soggetto differente dal proposto, dal soggetto indiziato di appartenere ad una associazione di tipo mafioso ed è vero parlare di tutti i terzi in questi termini, anche se la posizione all'interno del precetto di prevenzione va distinta in quanto da una parte dobbiamo parlare di terzi che possiamo definire i terzi coinvolti quali soggetti in pratica intestatari dei beni ritenuti di pertinenza del proposto, la legge in realtà utilizza una delle locuzioni più dettagliate che hanno un significato giuridico però che richiedono delle spiegazioni più complicate cioè la legge fa riferimento al concetto di disponibilità diretta e indiretta dei beni da parte del prevenuto, includendo in questa categoria di beni soggettivamente le possibili confisca includendo i beni nella forma di titolarità del soggetto di terzi, quindi soggetti differenti dal proposto, quindi soggetti coinvolti per definizione nel procedimento di prevenzione e di questi soggetti la legge se ne occupa prevedono soltanto un diritto di intervento al procedimento di prevenzione per fare valere i loro diritti ai fini poi del provvedimento, all'applicazione del provvedimento di confisca e qui sotto questo punto di vista il problema è di carattere interpretativo in quanto si tratta di andare a vedere, di andare a ricostruire, a livello interpretativo, questo concetto di disponibilità. Aggiungo che accanto a questo concetto di disponibilità poi il legislatore al quale legislatore avete fatto riferimento con la legge Rognoni-LaTorre dell'82, in realtà poi accanto a questo concetto il legislatore del '92 ha in parallelo affiancato quello di utilizzabilità dei beni quando ha introdotto degli strumenti, diciamo una sorta di sotto sistema delle

misure di prevenzione patrimoniale, affiancando la confisca dei beni del prevenuto quando ha introdotto quest'altro sistema di misure patrimoniali che hanno trovato purtroppo scarsa applicazione che sono la sospensione temporanea dell'amministrazione dei beni, un eventuale sequestro e la successiva confisca, misure previste con riferimento volte a colpire beni dell'esercente, un'attività economica agevolativa degli interessi dei soggetti socialmente pericolosi o condannati o comunque imputati in procedimenti penali, classici tipici reati di tipo mafiosi. Tornando al concetto di disponibilità, qui si tratta di andare a vedere se effettivamente il concetto di disponibilità è un concetto che prescinde dalle categorie, in particolare dalle categorie civilistiche e se è un concetto ricostruibile alla stregua di valutazioni esclusivamente di diritto penale e se quindi il concetto di disponibilità possa o meno riprendersi anche per esempio il potere di fatto che però ad esempio, un esempio che si può fare è quello della persona vittima dell'intimidazione mafiosa che ha acquistato una villa con il danaro proveniente in parte dalla propria evasione fiscale ma che poi, in quanto vittima dell'intimidazione mafiosa è tenuto a prestare o a fare utilizzare di fatto ad un soggetto socialmente pericoloso perché appartenente ad una associazione di tipo mafioso. Qui il problema è se il bene, questa villa ad esempio possa essere considerata o meno nella disponibilità del prevenuto, oggettivamente si potrebbe dire, indipendentemente da quale sia l'autore dell'illecito da cui il bene, posso dire, proviene e indipendentemente dall'autore di questo fatto si potrebbe dire: "be il bene, la villa in questo caso ha un'oggettiva provenienza illecita, ed è soggetta al potere di fatto del prevenuto, in questo caso la confisca colpirebbe per una serie di ragioni tecniche colpirebbe in realtà esclusivamente la vittima dell'intimidazione mafiosa. Accanto a questa categoria di terzi coinvolti, in quanto intestatari dei beni ritenuti nella disponibilità del mafioso poi si possono identificare tutta una serie, innanzitutto una categoria di terzi che possono terzi antagonisti in quanto terzi che sono titolari di diritti contingenti con la pretesa acquisitiva dello Stato, nel senso che il riconoscimento del diritto dei terzi escluderebbe in tutto e in parte la pretesa acquisitiva dello Stato. Questi sono i terzi relativamente ai quali effettivamente la legge non prevede alcuna disciplina quindi per certi versi la legge è e rimane carente e l'unico riferimento normativo che va a ricostruire la disciplina degli effetti della legge antimafia con riferimento a questi terzi, è il riferimento ad alcuni istituti civilistici quali il pignoramento e la trascrizione, istituti richiamati in merito alle modalità di esecuzione del sequestro, misura

cautelare che precede ed è funzionale al successivo provvedimento acquisitivo, qual è quello di confisca. Qui gli esempi e l'impatto evidentemente delle misure di prevenzione quanto meno il rilievo di questa problematica è di tutta evidenza se solo di considera che discutiamo del fornitore quindi creditore del tipo d'impresa considerata riconducibile al prevenuto, del creditore ipotecario, che ha iscritto i poteri che ha garanzia sui beni sottoposti a sequestro e poi eventualmente a confisca e così come facendo degli esempi più toccanti si potrebbe menzionare il caso di una coppia di pensionati che acquistano un appartamento che hanno stipulato un contratto preliminare con una società edile, che ha realizzato questi immobili e che poi successivamente si vedono opposto un provvedimento di sequestro e di successiva confisca pur avendo pagato, nel caso di contratto terminato con effetto anticipato pur avendo pagato parte del corrispettivo, in questo caso non avrebbero, quanto meno secondo quello che è stato per lungo tempo un orientamento interpretativo della giurisprudenza anche della dottrina, non avrebbero alcuna tutela e dovrebbero tutto al più chiedere i soldi indietro. Si potrebbe fare anche il caso che già si è realizzato, di una persona che gode di un immobile in forza di un contratto di locazione che successivamente è chiamata a sgomberare l'appartamento a seguito del provvedimento di sequestro e delle scelte gestionali da parte dell'amministratore giudiziario.

Il problema della tutela dei terzi, ed per questo che avevo fatto riferimento al valore simbolico della destinazione dei beni quindi al rilievo della fase successiva alla confisca, il problema della tutela dei terzi va valutato, si ritiene doverlo valutare in questo modo, va visto e risolto senza anteporre il termine quanto meno nella loro sequenzialità i termini delle diverse questioni, nel senso che la legge antimafia, non ha ad oggetto principalmente, come primo scopo, quello di fare acquisire allo Stato dei beni, la legge antimafia queste misure patrimoniali hanno uno scopo di prevenzione e di contrasto alla criminalità organizzata, l'effetto acquisitivo di questi beni è consequenziali alla loro legittima applicazione. Il problema della tutela di terzi, quindi, come ho detto, si tratterebbe di risolvere a livello interpretativo quantomeno ad oggi, visto che ancora nessuna riforma è intervenuta e si sono soltanto susseguite alcuni progetti di riforma, il problema è quindi quello di trovare una giusta linea interpretativa che consenta la legittima applicazione di queste misure e riconoscendo a coloro i quali non hanno nulla a che vedere con i mafiosi, riconoscendo la giusta tutela secondo quello che sono i principi del nostro

ordinamento giuridico e le regole già presenti nel nostro ordinamento giuridico in particolare per quanto riguarda il profilo di integrazione quello di diritto civile. Di questi problemi non c'è dubbio che una linea interpretativa e una ricostruzione della disciplina sia alla stregua della normativa vigente realizzabile, non v'è dubbio però che l'attuale sistema, l'attuale ...(?)... normativo resti carente, quindi sia opportuno un intervento riformatorio da parte del legislatore.

Il progetto di riforma in ordine sempre al consiglio della tutela dei terzi, il progetto di riforma predisposto dalla commissione Fiandaca aveva già questo problema, prevedendo tutta una serie di regole volte a tutelare i diritti dei terzi e qui un punto fondamentale è quello che nello stesso progetto il diritto dei terzi erano comunque riconosciuti, nel senso che sulla base di taluni presupposti la ricostruzione e i terzi erano tutelati quando secondo non soltanto erano tutelati i terzi ma il progetto Fiandaca prevedeva tutte le situazioni giuridiche che la confisca non travolgeva facendo anche una distinzione tra il sequestro e la confisca dei beni determinati e il sequestro e la confisca dei patrimoni aziendali, di beni costituiti in azienda; questo perché anche l'esperienza applicativa di questa legge, ha messo in evidenza in realtà la necessaria distinzione tra la natura di determinato come oggetto e confisca e quella del patrimonio aziendale, considerando le diverse crisi e i risultati soddisfacenti che nel tempo si sono manifestati in ordine al sequestro e la confisca di patrimoni aziendali, con le conseguenze evidentemente sull'intero tessuto economico. Lo stesso legislatore del '96 del resto è intervenuto facendo per la prima volta distinzione tra determinati beni costituiti in azienda e prevedendo una diversa destinazione degli uni e degli altri, soprattutto con riferimento ai patrimoni aziendali, prevedendo ove possibile la continuazione dell'attività economica.

Il progetto successivo a quello di riforma disposto dalla Commissione Fiandaca riproduce, sotto il profilo della tutela dei terzi quasi fedelmente l'articolato già predisposto dalla Commissione Fiandaca, un ultimo progetto e riforma forse ancora in corso di elaborazione che è quello previsto dalla legge al quale si deve ispirare il governo a fronte della legge delega, prevede sì la tutela dei terzi che tuttavia si incentra soprattutto nella fase successiva cioè nel momento della confisca, nel momento dell'acquisizione dei beni e della destinazione di questi prevedendo in termini piuttosto vaghi un riconoscimento dei diritti dei terzi di buona fede, senza fare una esplicita menzione di questo concetto di buona fede

complicato di elaborazione giurisprudenziale è ancora incerto ad oggi e prevedendo il riconoscimento di determinati diritti con responsabilità dello Stato nei limiti i valori di questi beni.

Per concludere la difficoltà stessa di queste tematiche, attualmente è possibile ricostruire una disciplina che riconduca alla piena legittimità l'intero sistema della prevenzione patrimoniale dell'antimafia e una disciplina che conduca all'integrazione tra le regole di diritto penale quali sono quelle elaborate, quelle contenute nella legge 575/65 e le regole del diritto civile, quindi una forma di coordinamento tra diversi comparti dell'ordinamento giuridico anche in omaggio al principio dell'unitarietà dell'ordinamento giuridico. E' possibile ricondurre entro categorie civilistiche quel concetto di solidarietà sostanzialmente consentendo a chi, vittima dell'intimidazione mafiosa di essere colpito da una misura che il legislatore non ha previsto come misura da applicare nei sui diretti confronti e quindi è possibile dire che i beni sono confiscabili soltanto quando sono nella disponibilità economica e sostanziale del mafioso, quindi quando il bene risulta intestato al terzo in maniera simulata, quindi interposizione fittizia o un interposizione reale di persona, pur sempre però quando esclusivamente il bene è frutto o reimpiego delle attività illecite del soggetto socialmente pericoloso. Questa è una conclusione che vale a risolvere il problema della tutela dei terzi in precedenza denominati coinvolti, con riferimento invece ai terzi antagonisti tutti gli altri soggetti terzi interessati di riflesso dell'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia, in realtà è possibile ricostruire una disciplina dando il giusto peso a quegli istituti di diritto civile che lo stesso legislatore dell'82 ha richiamato e vale il pignoramento con riferimento ai beni mobili o ai crediti e il pignoramento presso il debitore e il pignoramento presso terzi e la trascrizione con riferimento al sequestro di beni mobili registrati e degli immobili quindi dando il giusto peso al richiamo di questi istituti che a mio avviso non sono stati previsti soltanto con mere pubblicità prive di rilievi sostanziali, di ricadute sostanziali ma che il legislatore ha proprio richiamato in considerazione della possibilità di comporre secondo regole già esistenti, potenziali conflitti tra lo Stato e tutte le categorie di terzi che di volta in volta a seconda delle circostanze possono essere interessate. L'ultimo problema sul quale mi volevo soffermare però è un problema molto tecnico e in ogni caso ho poco tempo è possibile ricostruire allo stato attuale delle esperienze interpretative è possibile ricostruire questa disciplina riconoscendo i diritti a determinate categorie di

soggetti. L'unica condizione che è prevista perché il terzo possa ottenere un riconoscimento del proprio diritto sui beni sottoposto alle misure patrimoniali antimafia, è quella della cosiddetta buona fede. Buona fede che sostanzialmente è stata intesa per lungo tempo come incolpevolezza e non possiamo il terzo in quanto incolpevole ma al tempo stesso la sua incolpevolezza vale a dire la sua buona fede ci garantisce che il soddisfacimento delle sue ragioni non sia una via per sostanzialmente privare di effetti concreto l'applicazione delle misure di prevenzione antimafia. Il fatto che la giustizia abbia elaborato questo concetto di buona fede...

La giustizia ha configurato questo elemento però come un elemento essenziale della fattispecie, vale a dire il terzo può ottenere riconoscimento del proprio diritto solo in quanto dimostra davanti al giudice la prevenzione, in quanto dimostri la propria buona fede.

Sotto questo punto di vostra si può dire in linea di massima questa soluzione interpretativa che resta pur sempre una soluzione interpretativa è accettabile e tuttavia parlando di prevenzione ante-delictum si pongono una serie di problemi, innanzitutto il problema che si pone è che la buona fede definita in diversi modi dalla giurisprudenza e dalla dottrina, in realtà la buona fede potrebbe essere considerata come l'assenza di collegamento tra il titolo da cui il terzo deriva il proprio diritto e le attività delinquenti del prevenuto, debitore, tante cause che siano. In realtà che il problema è che parlando di prevenzione ante-delictum questa ricostruzione solleva e lascia perplessi in quanto manca uno dei termini di riferimento dello stesso nesso di collegamento, vale a dire le attività delinquenti del prevenuto debitore o delle cause che siano, in quanto i fatti illeciti per i quali si applicano le misure di prevenzione patrimoniale restano pur sempre fatti illeciti non accertati con la conseguenza che appare veramente difficile ricostruire un elemento strutturale della fattispecie in una situazione in quel contesto particolare come quelle delle misure di prevenzione patrimoniale antimafia nelle misure ante-delictum. Grazie